

REP. N.

CONTRATTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E PER IL
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
CAMPANIA, SITE IN (LOTTO DELLA PROCEDURA N.) - CIG

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno il giorno del mese di, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S Lucia n. 81, , innanzi a me, Dr/ssa, nato/a a il, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art 16 del R.D. del 18/11/1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" e del DPGRC di conferimento di incarico, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241 1990 e dell' art. 6, co 2 e 14, DPR n 62/2013 prot. n. del (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale) si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore della Direzione Generale per le Risorse Strumentali

(di seguito denominata Direzione Generale),, nato a, il, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con il DPGRC n. del, Il costituito Dirigente ha, altresì, reso con nota prot. n. del, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell' art. 6, comma 2 e 14, D.P.R. n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) la Società o l'ATI/RTIC.F./ P. IVA n., (in seguito denominata la Società o l'ATI/RTI), nella persona del/della sig./dr., nato/a a il, legale rappresentante della Società o l'ATI/RTI, domiciliato/a per la carica presso la sede legale della Società o l'ATI/RTI....., avente sede in alla Via, cap

Verificata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali la regolarità della visura camerale del (documento n.), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società o l'ATI/RTI risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal, codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese e P.IVA n., R.E.A. n.;

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. inoltrata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di.....con nota prot. n..... del..... e dato che

sono trascorsi 45 giorni dalla richiesta;

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Verificato che il Dirigente dell'UOD ha attestato, con nota n.....del....., che per il presente contratto sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che i costi della sicurezza sono pari a euro e che pertanto è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) allegato al presente contratto.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con Decreto Dirigenziale n.del, sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi allegati in riferimento alla procedura aperta telematica (proc. n.), per l'affidamento triennale del servizio di pulizia per le sedi della Giunta Regionale della Campania, site in

- con Decreto Dirigenziale n.del, si è proceduto, altresì, alla prenotazione di impegno, sul capitolo di spesa di riferimento, per le somme relative alla procedura ad evidenza pubblica per il servizio descritto e a nominare il RUP, il/i DEC ed il gruppo di lavoro di assistenza al RUP;

- con Decreto Dirigenziale n.del, è stata indetta la procedura aperta telematica (proc. n.), per l'affidamento triennale del servizio di pulizia per le sedi della Giunta Regionale della

Campania, site in, da espletarsi ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo – art. 108 comma 1 del citato D. Lgs.;

- il valore triennale a base d'asta è pari a Euro
(...../....) inclusi costi per la sicurezza di €, oltre IVA al 22%;

- le somme occorrenti per far fronte agli oneri economici derivanti dal presente contratto graveranno sul capitolo di spesa n. U00154 “Spese per la pulizia e la derattizzazione dei locali” della UOD 03 Gestione beni, Cassa Economale, Supporto Sedi, di seguito denominata UOD 03, della Direzione Generale per le Risorse strumentali;

-con Decreto Dirigenziale n.del è stata nominata la Commissione di gara;

- a seguito dell'espletamento della procedura relativa alla gara di cui al presente contratto, con Decreto n.del dell'U.O.D. 60.06.92 Centrale Acquisti-Ufficio Gare si è preso atto del verbale della Commissione di Gara ed è stata aggiudicata definitivamente alla Società o l'ATI/RTI, condizionandone sospensivamente l'efficacia all'esito positivo della verifica, il servizio di cui al presente contratto con un'offerta di euro
(...../..) oltre IVA al 22%, con un ribasso percentuale pari al %, oltre IVA al 22%;

- a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del d. Lgs. 36/2023., con nota prot. n. del, l'U.O.D. 60.06.92 Centrale Acquisti-Ufficio Gare ha comunicato alla Direzione Generale che non sono

emersi elementi ostativi e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;

- l'Ufficio Speciale Avvocatura ha espresso parere di propria competenza reso con nota prot. n. del sullo schema del presente contratto, e le osservazioni ivi contenute sono state recepite dalla Direzione Generale;

- che con decreto n. del della Direzione Generale è stato approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art.1- Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione (Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi allegati approvati con D.D. n..... del... e l'Offerta Tecnica presentata dalla Società o l'ATI/RTI), pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la Direzione Generale Risorse Strumentali e presso l'U.O.D. 60.06.92 Centrale Acquisti-Ufficio Gare, non è allegata al presente contratto, ad eccezione del DUVRI, per richiesta espressa delle parti contraenti.

Art. 2 – Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D. Lgs. n.36/2023 e dalla L.R. n.3/2007 e ss.mm.ii., dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal

codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

In esecuzione dei Decreti Dirigenziali n. del e n. del, citati in premessa, la Regione affida alla Società o l'ATI/RTI, che accetta, l'appalto per la fornitura del servizio di pulizia per le sedi della Giunta Regionale della Campania, site ine riportate all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, di cui alla procedura di gara, come disciplinato dal precitato Capitolato Speciale d'Appalto.

Il servizio, come descritto nei successivi articoli 4 e 6, dovrà essere predisposto ed erogato al fine della pulizia ed igienizzazione di tutti gli ambienti delle strutture delle sedi indicate.

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio.

I lavori di pulizia devono essere eseguiti con perizia, diligenza e a regola d'arte, al fine di assicurare una perfetta igiene di tutti gli ambienti oggetto dell'appalto di cui al presente contratto, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché del contratto nazionale collettivo di lavoro di categoria vigente e dei contratti collettivi integrativi decentrati, oltre di tutto quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Per una corretta esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, la società dovrà assicurare il monte-ore di ore mensili; il predetto monte-ore mensile è da intendersi quale monte-ore effettivamente lavorato e, pertanto, le persone impiegate nel servizio oggetto dell'appalto, nei

casi di assenza per qualsiasi motivo, dovranno essere sostituite con altro personale idoneo, in modo tale da lasciare inalterato il monte-ore.

Al fine di eliminare o ridurre al massimo le interferenze con le attività istituzionali della Regione, le prestazioni dovranno essere rese secondo le seguenti fasce orarie: dalle ore 07.00 alle ore 10:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Le suddette fasce potranno essere modificate, per esigenze della Regione legate ad una migliore effettuazione del servizio, nel rispetto delle normative statali e di contrattazione collettiva. Le prestazioni degli addetti per le attività di presidio fisso dovranno prevalentemente essere effettuate nella fascia compresa tra le ore 10:00 e le ore 16:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Nel caso di ambienti ed uffici utilizzati oltre l'orario ordinario previsto per il personale regionale, il servizio dovrà essere effettuato nella mattinata successiva e, comunque, entro e non oltre l'orario di apertura degli uffici. Comunque, il servizio di pulizia non dovrà in alcun modo essere di intralcio al regolare svolgimento delle attività di istituto, le zone trattate devono essere delimitate da apposita segnaletica e, nei casi particolari, potrà di volta in volta essere concordato con il D.E.C.

Le ore, gli orari e le sedi del presidio fisso potranno essere oggetto di modifiche in base alle esigenze della Regione, con la possibilità di utilizzo per le attività di pulizia ordinaria, previa ordine di servizio del D.E.C.

Il servizio, che la Società o l'ATI/RTI si obbliga a prestare, si sostanzierà nelle seguenti attività:

- 1) pulizia ordinaria: interventi di carattere continuativo e ripetitivo da fornire secondo le tipologie stabilite all'art 4 punto 1 del Capitolato Speciale d'Appalto

e le frequenze indicate nell'allegato 1 del predetto capitolato. Gli interventi di carattere ordinario dovranno essere svolti nei giorni feriali dal lunedì al venerdì compreso;

2) interventi extra canone: prestazioni non ricomprese nei servizi remunerati a canone, non programmabili e a carattere non continuativo (c.d. prestazioni a chiamata) Tali prestazioni potranno essere richieste secondo le modalità indicate all'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto e verranno contabilizzate a misura, in base al canone orario del servizio offerto in sede di gara, incrementato del 20% nei giorni festivi. La spesa annuale per gli interventi extra canone non potrà superare di norma il 3% del valore annuale del contratto.

La Società si obbliga a provvedere al servizio di cui al presente contratto senza interruzione per qualsiasi circostanza. Esso dovrà essere garantito con completezza ed efficacia anche in caso di sciopero o agitazione sindacale del personale. In nessun caso la Società potrà, quindi, sospendere o interrompere il servizio, che dovrà essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali. Ove mai si dovesse verificare un'interruzione del servizio, la Regione provvederà ad applicare la penale prevista dal successivo art. 12.

In caso di sciopero delle proprie maestranze, la Società deve assicurare il servizio di pulizia ordinaria con altro personale, previa comunicazione scritta alla Regione indicando, contestualmente, le generalità degli addetti.

Art. 5 - Decorrenza e Durata del contratto

Le prestazioni del presente contratto avranno la durata di anni tre a decorrere dal, data di affidamento avvenuto nelle more della stipula del

contratto con nota prot. n. del (se l'esecuzione del contratto è iniziata prima della stipula per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 o per ragioni d'urgenza, di cui al comma 9, fermo restando quanto previsto dall'art.50, comma 6, del suddetto Decreto Legislativo in merito alla previa verifica dei requisiti).

Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto.

La Società o l'ATI/RTI si obbliga ad eseguire le attività previste dall'incarico nell'osservanza delle prescrizioni indicate negli articoli 8, 9 e 22 del Capitolato Speciale di Appalto, che qui si intendono integralmente richiamati:

- presentare entro 10 giorni dall'inizio del servizio il Piano Operativo delle attività da svolgere e l'elenco nominativo del personale secondo quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto;
- provvedere, a proprio carico, alla fornitura di detersivi, detergenti, disinfettanti, segatura, scope, strofinacci, attrezzi vari e attrezzature, comprese le scale e quant'altro occorrente per l'esecuzione, a regola d'arte, dei lavori di pulizia degli ambienti, ivi compresi i prodotti occorrenti per la derattizzazione, disinfestazione, disinfezione ed igienizzazione. Inoltre, è a carico dell'aggiudicataria la fornitura e la posa in opera dei contenitori per la raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, toner, indifferenziato ecc.) nonché il ricambio dei sacchetti in plastica trasparente da posizionare nei medesimi contenitori. È fatto obbligo all'aggiudicataria di fornire solo ed esclusivamente prodotti di marca di alta qualità, biologicamente compatibili con l'ambiente ed anallergici, nel rispetto del D.M n. 51 del 29 gennaio 2021(G.U n. 42 del 19.02.2021-C.A.M (Criteri ambientali minimi);
- provvedere, per la corretta esecuzione del servizio, oltre alla pulizia ed alla

disinfezione giornaliera dei servizi igienici e di tutti i contenitori dei rifiuti, anche alla fornitura, manutenzione ed eventuale sostituzione, in caso di rottura, di quanto necessario in ogni servizio suddetto e specificatamente: distributori di carta igienica, di sapone liquido, dispositivi di disinfezione ed asciugamani elettrici. È compreso nella fornitura il rabbocco quotidiano del sapone antibatterico per mani e della carta igienica;

- impiegare esclusivamente attrezzature conformi alle norme europee in materia di sicurezza; tutte le macchine per la pulizia devono essere conformi alle prestazioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nelle U.E. e devono soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute degli operatori e di terzi. Tutte le macchine e le attrezzature di proprietà dell'aggiudicataria devono essere contraddistinte da targhetta indicante la propria ragione sociale;
- il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, idoneo e numericamente adeguato all'espletamento del servizio, deve essere dipendente o socio cooperatore esclusivamente dell'aggiudicataria e pertanto nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti della Regione. Il personale è tenuto ad attestare la presenza in servizio secondo le modalità descritte all'art. 9 punto 6 del Capitolato Speciale di Appalto. Ai dipendenti è fatto divieto di aprire cassetti o armadi, maneggiare carte o altri documenti eventualmente o eccezionalmente lasciati su tavoli e scrivanie. Il personale dovrà consegnare al proprio superiore ogni oggetto, che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento delle proprie mansioni. Al termine del servizio, il personale lascerà immediatamente i locali ed il responsabile della società accerterà che la pulizia sia stata svolta come da capitolato. Inoltre, allo stesso è fatto obbligo di

segnalare alla Regione ogni eventuale anomalia che dovesse presentarsi o riscontrare;

-la Società o l'ATI/RTI e i propri dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio su fatti, circostanze, dati e informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e sono obbligati a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto; il contraente si impegna al rispetto di detti obblighi da parte dei propri dipendenti.

La Regione provvederà a risolvere, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 2013, il presente contratto nel caso in cui la Società o l'ATI/RTI non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti il Codice di comportamento adottato dalla Regione Campania.

La Società o l'ATI/RTI dovrà altresì, per il servizio di pulizia:

a. osservare verso il personale tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché previste dai contratti collettivi nazionali di categoria e dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti ed in particolare quelle relative al trattamento economico, agli oneri concernenti la previdenza, le assicurazioni sociali, e quelli derivanti da infortuni sul lavoro e similari nonché alla sicurezza e protezione dei lavoratori; in caso di violazione delle presenti disposizioni, la Regione potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 10, riservandosi altresì di richiedere il risarcimento dei danni subiti. La Società o l'ATI/RTI sollevata dall'incarico, alla quale spetterà esclusivamente il corrispettivo del servizio espletato senza ogni altro tipo di rimborso, indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo a ragione, dovrà continuare ad

operare fino al subentro della nuova aggiudicataria;

b. applicare le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, introdotte dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

c. impegnarsi a mantenere la completa riservatezza su dati e informazioni delle quali dovesse venire a conoscenza nel corso delle attività previste nel presente contratto;

d. inviare mensilmente alla Regione, entro il giorno 5 del mese successivo, una relazione scritta sulla regolarità del servizio di pulizia ed un report sulle ore svolte;

e. sostituire, entro cinque giorni dalla richiesta, il personale che, per seri motivi, non risulti idoneo all'espletamento del servizio e che, durante lo svolgimento del servizio, non si sia attenuto alle disposizioni di cui al presente articolo o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. A tal proposito la Regione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni tempo, la sostituzione del personale di cui sopra;

f. fornire, per ciascun addetto, la divisa, il cartellino di riconoscimento ed ogni altra dotazione necessaria per un efficace espletamento del servizio. Le dotazioni, di proprietà della Società o dell'ATI/RTI, saranno mantenute a cura di quest'ultima;

g. comunicare tempestivamente e, comunque, entro le 12 ore, alla Regione, qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi nell'espletamento del servizio (furti, danneggiamenti, ecc.). Detta comunicazione dovrà avvenire con relazione di servizio scritta;

h. effettuare il servizio con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti dal Capitolato Speciale di Appalto;

- i. effettuare il servizio con perfetta regolarità ed efficienza, a non sospenderlo o interromperlo per alcun motivo.

Art. 7 – Corrispettivi e pagamenti

Il canone triennale per i servizi di cui al presente contratto è fissato in € (...../.....), di cui € per costi della sicurezza e al netto di I.V.A., come per legge.

Tale corrispettivo ha carattere forfettario ed è comprensivo di ogni onere e spesa e remunerativo di tutte le prestazioni rese, ad eccezione delle eventuali prestazioni extra canone richieste dalla Regione, che verranno contabilizzate a misura in apposita fattura.

Il corrispettivo per i costi della sicurezza dovrà essere contabilizzato in apposita fattura ad avvenuta esecuzione del servizio.

Per le prestazioni extra canone il costo orario del servizio è pari ad €oltre IVA, maggiorato del 20% per le prestazioni effettuate nei giorni festivi.

È prevista la fatturazione mensile posticipata.

Nel caso non siano pervenute comunicazioni di disservizi, ai sensi delle vigenti leggi in materia di contabilità, si provvederà al pagamento del corrispettivo mensile entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura, corredata dalla documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli addetti.

La fattura potrà essere emessa trascorsi 5 (cinque) giorni dalla trasmissione della relazione sulle attività e le ore svolte di cui all'art. 6 punto d) del presente contratto; durante tale periodo la Regione ha facoltà di richiedere alla società

chiarimenti ed integrazioni della relazione presentata.

Nella fattura dovranno essere indicati i costi riferiti a ciascun edificio e dovrà essere precisato il seguente CIG:

Il Codice Unico Ufficio – IPA per la fatturazione elettronica è il seguente:
.....

Nel caso di applicazione di penali, la Società o l'ATI/RTI dovrà emettere fattura per un importo corrispondente al valore mensile di aggiudicazione detratto dell'importo delle penali relative al mese di riferimento.

Su specifica richiesta scritta della Regione, l'Appaltatore deve assicurare il servizio di pulizia, anche in presenza di modifiche a superfici e frequenze previste dal contratto. L'importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui al comma 9 dell'art.120 D.lgs. n. 36/2023 da parte della Regione, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente comma, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà della Regione, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'Appaltatore.

Il compenso per le eventuali estensioni, o l'importo da detrarre per le eventuali riduzioni di superficie, si calolerà, in misura proporzionale alle variazioni intervenute, in base al costo orario del servizio offerto dalla società e fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

La Regione si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze, di far eseguire il servizio in locali diversi da quelli indicati all'art. 1 del Capitolato Speciale di

Appalto. In tale ipotesi, si procederà alle necessarie compensazioni, in diminuzione o in aumento, operando con i criteri sopra indicati.

Gli ordini relativi dovranno essere dati per iscritto dalla Regione, anche mediante pec o email, per le opportune annotazioni contabili con obbligo della Società o l'ATI/RTI di eseguirli senza sollevare alcuna eccezione.

Art. 8 – Modifiche del contratto e Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 le clausole di revisione prezzi non apportano modifiche che possano alterare la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. I prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno contrattuale. La ditta aggiudicatrice, al verificarsi delle condizioni previste dalla vigente normativa, avrà facoltà di richiedere senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi a partire dal secondo anno del periodo contrattuale. La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile Unico di Progetto. A tale scopo, la ditta appaltatrice dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie

elaborati dall'ISTAT e pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT. Per quanto non qui precisato vale il disposto dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice degli Appalti Pubblici, si applica al contratto quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione, come indicato dall'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

La Regione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto stesso. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno due mesi prima della scadenza del contratto. Il contratto può essere altresì prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art.9 - Cauzione definitiva

La Regione dà atto che la Società o l'ATI/RTI ha prestato cauzione definitiva per l'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del..... n. stipulata con, agenzia, per un importo di Euro (...../..) pari al% del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di

decadenza di cui all'art.1957 cod. civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società o l'ATI/RTI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto ad agire per ottenere quanto garantito, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società o l'ATI/RTI per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso la Società o l'ATI/ RTI è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dalla Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della regione verso la Società o l'ATI/RTI .

Art.10 Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salvo le ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del c.c., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art, 1456 del c.c., in tutte le ipotesi espressamente contenute nell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo di una delle ipotesi d'inadempimento in questo contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo pec, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 11- Recesso

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società o l'ATI/RTI con PEC..

Dalla data d'efficacia del recesso la Società o l'ATI/RTI dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione la Società o l'ATI/RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.

La Società o l'ATI/RTI rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società o l'ATI/RTI siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il

patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, la Società o l'ATI/RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

È facoltà della Regione risolvere, in tutto o in parte, il contratto nei casi di trasferimento o soppressione di uffici.

La Regione può, inoltre, risolvere il contratto:

- a) ove, in seguito alle verifiche antimafia disposte nel corso dello svolgimento contrattuale, ai sensi del “Protocollo di legalità in materia di appalti”, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara;
- b) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- c) nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà della Società o l'ATI/RTI di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

Art. 12 - Ritardi nelle prestazioni - Penali.

La Società o l'ATI/RTI è responsabile dell'esatto e ordinato adempimento del servizio di pulizia da parte del personale addetto. In caso di inadempienza per difformità del servizio rispetto a quanto convenuto o per discontinuità dello stesso, la Regione, previa contestazione delle mancanze riscontrate, può riservarsi di trattenere, in sede di pagamenti per i corrispettivi pattuiti, l'importo corrispondente alla carente o mancata prestazione.

In ogni caso, la Regione si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio, addebitando alla Società le relative spese.

La Società ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste nel presente contratto.

La Regione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Qualora la Regione rilevi che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto dal presente contratto, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite al Responsabile del Servizio della Società, perché provveda a sanare immediatamente la situazione.

Trascorse 48 ore dalla segnalazione e perdurando l'inadempienza, la Regione applicherà, a suo insindacabile giudizio, una penale variabile dall'1% (un per cento) al 3% (tre per cento) del canone mensile.

Nella determinazione dell'importo della penale si terrà conto della gravità dell'infrazione, del grado di deficienze accertato nello svolgimento del servizio e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale.

Qualora si verifichino gli inadempimenti previsti dall'art. 12 del Capitolato

Speciale di Appalto, troveranno applicazione le penali, così come riportato al succitato art. 12 del capitolato, che qui si riportano integralmente:

Ritardo nella consegna del Piano Operativo delle attività previsto dall'articolo 22 del capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto all'art. 22 del capitolato
Ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio giornaliero	€ 150,00 per ogni ora di ritardo rispetto all'orario di inizio del servizio giornaliero
Ritardo nella consegna dell'elenco nominativo del personale adibito al servizio	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto all'art. 22 del capitolato
Mancata esecuzione delle prestazioni o esecuzione incompleta o non conforme alle prescrizioni del capitolato e/o piano operativo	€ 100,00 per ogni violazione
Numero giornaliero di ore destinate al servizio ordinario inferiore a quello indicato nell'offerta	€ 100,00 per ogni ora, o frazione di ora, non coperta, per ogni giorno
Mancata comunicazione di variazione del personale addetto al servizio rispetto a quello indicato nell'elenco nominativo di cui all'art. 22 del capitolato o mancata autorizzazione da parte della Regione a detta variazione	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata sostituzione del personale ai sensi dell'articolo 22, comma 6 del capitolato	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato utilizzo da parte personale addetto della divisa da lavoro e/o del cartellino di riconoscimento	€ 50,00 per ogni dipendente non in regola e per ogni giorno
Mancato rifornimento di materiale di consumo per	€ 150,00 per ogni contenitore non fornito e

i servizi igienici	per ogni giorno
Mancata fornitura degli appositi contenitori per la raccolta differenziata di toner, plastica, carta, ecc.	€ 50,00 per ogni contenitore non fornito e per ogni giorno
Mancata fornitura dei distributori di carta igienica, contenitore di sapone, dei dispositivi igienizzanti e degli asciugamani elettrici nei servizi igienici	€ 150,00 per ogni distributore, contenitore, dispositivo o asciugamani non fornito e per ogni giorno
Mancata riparazione degli asciugamani elettrici e/o omessa sostituzione dei dispositivi igienizzanti non funzionanti nei servizi igienici	€ 150,00 per asciugamani o dispositivo e per ogni giorno
Numero di ore di servizio effettuato dal personale addetto all'attività di presidio inferiore a quello previsto	€ 100,00 per ogni ora, o frazione di ora, non coperta, per ogni giorno
Mancata messa a disposizione del quantitativo numerico dei macchinari o delle attrezzature e prodotti atti allo svolgimento del servizio (scope, detersivi ecc.) risultanti dall'elenco allegato al progetto tecnico	€ 500,00 per ogni macchina mancante o per carenza del materiale occorrente allo svolgimento del servizio
Messa a disposizione di macchinari o prodotti diversi da quelli indicati nell'elenco di cui al punto precedente o comunque non equivalenti, senza preventiva comunicazione all'Amministrazione	€ 400,00 per difformità riscontrata
Mancata effettuazione della raccolta differenziata dagli ambienti di lavoro	€ 50,00 per ogni giorno di giacenza
Mancato utilizzo della segnaletica per la delimitazione delle zone oggetto di pulizia durante	€ 150,00 per ogni mancata segnalazione

lo svolgimento delle attività	
Violazione del segreto di ufficio su fatti o notizie di cui siano venuti a conoscenza gli operatori del servizio	€ 500,00 per ogni episodio accertato, salvo il maggior danno con possibilità di chiedere il licenziamento dell'operatore
Mancato riscontro a richieste di chiarimenti e/o informazioni di qualsiasi tipo da parte della Regione	€ 150,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata presentazione a convocazioni disposte dalla Regione	€ 500,00 per ogni assenza
Per qualsiasi ulteriore grave violazione delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato o da norme imperative di legge, regolamento o contrattazione collettiva non rientrante nelle previsioni di cui ai punti precedenti	Da un minimo di € 1.500,00 ad un massimo di € 5.000,00 per ogni violazione

Nel rispetto di quanto disposto dal Protocollo di Legalità:

-qualora nei confronti della Società o l'ATI/RTI siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale, a carico della Società o l'ATI/RTI sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno- salvo comunque il maggior danno- nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

-qualora la Società o l'ATI/RTI contravvenga, senza giustificato motivo,

alla disposizione riguardante il “conto dedicato”, di cui all’articolo 24 del presente contratto, ed in particolare non effettuati attraverso tale conto le movimentazioni finanziarie descritte nella predetta norma, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

- qualora la Società o l’ATI/RTI non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto legge 143/1991, è prevista, oltre alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite

Dopo la terza penale, è facoltà della Regione risolvere il contratto.

Qualora, nell’arco di 12 mesi, l’importo delle penali superi il 10 % del corrispettivo contrattuale, il contratto si intenderà risolto di diritto.

L’applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte del Dirigente responsabile dell’UOD 03 che provvederà al rilevamento e all’applicazione delle penali entro il termine di 60 giorni dal verificarsi del ritardo o dell’inadempienza.

La Società o l’ATI/RTI dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della

Regione, saranno applicate alla Società o l'ATI/RTI le penali come sopra indicate.

Le penali verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 13- Clausola di Manleva

La Società o l'ATI/RTI si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Per eventuali danni derivanti dall'esecuzione del servizio di pulizia, arrecati a persone, suppellettili e cose, la Società ha stipulato polizza

Art. 14 - Obblighi sociali

La Società o l'ATI/RTI si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società o l'ATI/RTI si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 15 - Salvaguardia dei livelli occupazionali

Ai sensi dell'art. 52, comma 5, della L.R. n. 3/2007, l'Appaltatore si obbliga al rispetto delle norme volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali come da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

A tal fine ci si richiama alle previsioni contenute nel C.C.N.L. in vigore per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di cambio di appalto o alle analoghe norme di contrattazione collettiva che disciplinano l'istituto di cui al presente articolo.

Le medesime procedure valgono anche in caso di applicazione di un C.C.N.L. diverso rispetto a quello attualmente applicato dalla Società o l'ATI/RTI uscente.

Art. 16- Vigilanza e controllo

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società o l'ATI/RTI è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato, secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del Capitolato Speciale di Appalto.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Dirigente dell'U.O.D 03 della D.G. per le Risorse Strumentali e ai Funzionari della D.G per le Risorse Strumentali, con la qualifica di RUP e DEC, all'uopo incaricati.

Il servizio sarà eseguito sotto indicazioni del D.E.C., all'uopo nominato dal Dirigente della Regione, il quale potrà impartire all'aggiudicataria, ordini di servizio.

L'aggiudicataria dovrà nominare un proprio Referente, responsabile della

corretta esecuzione del servizio e del coordinamento del personale impiegato nell'appalto, il cui nominativo e recapito deve essere comunicato al D.E.C. almeno 5 giorni prima dell'avvio del servizio. Tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono effettuate ad ogni effetto direttamente all'aggiudicataria, quanto dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'aggiudicataria. In caso di impedimento o ferie del Referente l'aggiudicataria dovrà darne tempestiva comunicazione al D.E.C., indicando contestualmente il nominativo ed il recapito del sostituto.

Sarà cura del D.E.C., con l'ausilio di funzionari, referenti per le singole strutture interessate al presente appalto, effettuare controlli periodici al fine di verificare l'osservanza da parte dell'aggiudicataria di tutte le prescrizioni del presente capitolato d'appalto, ivi compreso il rispetto del monte ore mensile.

Il D.E.C., coadiuvato per il controllo da referenti di struttura, provvederà a verificare eventuali disservizi per l'applicazione delle eventuali penali previste dall'art. 12 .

Art. 17- Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

Il soggetto affidatario dell'Appalto esegue in proprio il servizio previsto nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs.36/2023, la cessione totale o parziale del contratto è nulla.

E' ammesso il subappalto, secondo le modalità di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Regione.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni

che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Regione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La Regione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui si verifichi la cessione a terzi del contratto e/o ricorso al subappalto non espressamente e previamente autorizzato sulla base di quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

È, inoltre, esclusa la cedibilità dei crediti ai sensi di quanto previsto dall'art. 1260, comma 2 del c.c.

Art. 18 - Obblighi di riservatezza

La Società o l'ATI/RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società o l'ATI/RTI potrà citare i termini essenziali del presente contratto

laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società o l'ATI/RTI a gare e appalti.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

La Società o l'ATI/RTI dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società o l'ATI/RTI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla Società o l'ATI/RTI stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società o l'ATI/RTI acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società o l'ATI/RTI si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società o l'ATI/RTI si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società o l'ATI/RTI si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società o l'ATI/RTI prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società o l'ATI/RTI sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 20 - Nomina a Responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società o dell'ATI/RTI è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi

dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società o l'ATI/RTI.

Art. 21- Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società o l'ATI/RTI dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società o l'ATI/RTI e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società o l'ATI/RTI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e

accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 22 – Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 23 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società o l'ATI/RTI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 24 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

La Società o l'ATI/RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

La Società o l'ATI/RTI ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n..... deldella D.G. per le Risorse Strumentali gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

La Società o l'ATI/RTI si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione

dei dati trasmessi, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La Società o l'ATI/RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 25 - Codice del comportamento

La Società o l'ATI/RTI si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 26 – Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società o l'ATI/RTI saranno gestiti dal RUP,nominato con Decreto Dirigenziale n.del.....

e, per la Società o l'ATI/RTI, dal Legale rappresentante

Il/i DEC per la Regione è/sono....., nominato/i con decreto dirigenziale n.deldella Direzione Generale; per la Società o

L'ATI/RTI il Capo Progetto è :.....

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 27 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e ATI/SOCIETA' si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Regione: **dg.501500@pec.regione.campania.it** per la Direzione Generale e **dg15.uod03@pec.regione.campania.it** per l'U.O.D. 03

2) ATI/SOCIETA':

Art. 28 - Imposte e spese

Sono a carico della Società o l'ATI/RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall' art. 32, comma 14 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

Se la parte contraente è munita di firma digitale

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto

da n. pagine di cui n. pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Negli altri casi:

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da n. pagine di cui n. pagine per intero e quanto della presente.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza.

Io, Ufficiale Rogante, dichiaro che il contratto sottoscritto con firme autografe viene scansionato da persona di mia fiducia e viene da me firmato in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).